



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 95/18/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CORREGGIO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTA la nota del 19 febbraio 2018 (prot. n. 11751) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Correggio a seguito delle segnalazioni presentate dal consigliere regionale Gian Luca Sassi per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione comunale in relazione alla pubblicazione sul profilo *Facebook* dell'amministrazione comunale di un video del Sindaco di invito ad un incontro pubblico, alla pubblicazione sul profilo *Twitter* dell'amministrazione comunale di un



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

opuscolo di presentazione del Bilancio preventivo triennale 2018/2020 alla presenza del Sindaco, di tutta la Giunta e alcuni consiglieri di maggioranza e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di un comunicato stampa dal titolo *“Calano le tariffe delle rette di nidi e scuole dell’infanzia: dall’anno scolastico 2018-2019 per le famiglie risparmi fino a 900 euro all’anno”*. In particolare il Comitato, con delibera del 19 febbraio 2018, nel considerare che le notizie oggetto di segnalazione non risultano *“essere state state pubblicate in forma impersonale [...] visto che coinvolgono e danno voce a soggetti istituzionali”*, ha ritenuto *“potersi evincere la violazione”* del divieto di comunicazione istituzionale;

ESAMINATA la documentazione istruttoria, ed in particolare la nota del 16 febbraio 2018, con la quale il Sindaco del Comune di Correggio, ha rilevato, in merito ai fatti oggetto di segnalazione, in sintesi quanto segue:

- *“la comunicazione oggetto di segnalazione riguarda l’informazione su date e luoghi in cui si svolgono gli incontri di presentazione del bilancio di previsione 2018/2020 ai quali partecipa la Giunta comunale per confrontarsi con i cittadini e rispondere alle loro domande e sollecitazioni”*;
- *“in particolare, il sito istituzionale del Comune di Correggio ha pubblicato gli inviti alle serate con indicazione di date e luoghi: così come è avvenuto per quanto riguarda i profili social del Comune di Correggio, Facebook e Twitter. Su questi profili sono stati pubblicati in aggiunta due video, uno in data 29 gennaio, serata di apertura del calendario di appuntamenti, e l’altro in data 5 febbraio, in cui la sottoscritta semplicemente invitava i cittadini a partecipare alle serate in quanto occasione di confronto e ascolto tra cittadini e amministrazione”*;
- *“alle serate hanno preso parte consiglieri di maggioranza e di opposizione [...]”*;
- *“il bilancio di previsione rappresenta l’atto fondamentale con cui un’amministrazione comunale destina le proprie risorse a disposizione per il soddisfacimento dei bisogni della propria cittadinanza di riferimento e ne rende conto [...] secondo le modalità previste dal Testo unico degli Enti Locali”*;
- *“risulta pertanto di tutta evidenza come l’attività di incontro e di ascolto dei cittadini prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2018/2010 costituisca un momento istituzionalmente slegato da qualsiasi intento propagandistico e al contempo necessario per raccogliere le indicazioni indispensabili per orientare l’azione dell’Ente”*;
- *“si evidenzia che i termini di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 sono stati fissati al 28/02/2018 [...]”*;
- *“si assicura che durante le assemblee pubbliche svolte è stata adottata la massima cautela [...] nel formulare gli interventi [...] gli incontri si svolgono tutti in luoghi aperti al pubblico e di proprietà comunale”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *“per quanto riguarda la comunicazione sulle tariffe, si tratta di informare i cittadini sulla rimodulazione delle rette degli asili nido e delle scuole dell’infanzia [...] che è stata data anche tramite i social per informare correttamente le famiglie prima della scadenza dei termini per l’iscrizione [...] si è quindi agito al fine di fornire elementi per una valutazione ponderata rispetto alla possibilità di usufruire di importanti servizi”;*

VISTA la successiva nota del 23 febbraio 2018 con la quale il competente Comitato, nel riscontrare la comunicazione del Sindaco di Correggio con cui si dava atto *“di aver provveduto a rimuovere dai profili Facebook e Twitter, nonché dal sito del Comune di Correggio, i contenuti segnalati”*, ha rilevato che *“effettivamente in data 21.02.2018 [...] e in data 23.02.2018 [...] sulla home page del sito istituzionale (<http://www.comune.correggio.re.it>) non risultava più pubblicata la notizia relativa alla rimodulazione delle rette degli asili nido e delle scuole dell’infanzia [...], precedentemente pubblicata in forma non impersonale; anche i profili Facebook [...] e Twitter [...] del Comune sono risultati privi del video [...]”*. Tuttavia il Comitato, ha rilevato che *«sul profilo Twitter dell’amministrazione [...] risulta tuttora pubblicato il volantino “Insieme a Correggio. Il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini sul bilancio 2018 del Comune di Correggio”»* e ha ritenuto che *“la parziale rimozione dei contenuti di cui alla segnalazione [...] non può essere considerata come completo adeguamento spontaneo agli obblighi normativi”;*

PRESA VISIONE di copia della pagina del sito istituzionale del Comune di Correggio, pubblicata il 30 gennaio 2018, relativa alla notizia *“Ridotte le tariffe delle rette dei nidi e scuole dell’infanzia”* e di copia delle pagine pubblicate sui profili Facebook e Twitter dell’ente relative agli inviti *“agli incontri di presentazione e discussione con i cittadini del bilancio 2018”*, allegate alla documentazione istruttoria, in cui sono riportate dichiarazioni direttamente riferibili al Sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi. Dalla home page del sito istituzionale dell’ente risulta accessibile il profilo ufficiale del Comune sul social network Twitter attraverso cui è stato pubblicato, in data 1 febbraio 2018, il messaggio recante l’invito all’incontro con il Sindaco e la Giunta per il bilancio 2018;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;*

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Correggio e sulle pagine dei *social network Facebook e Twitter*, dei comunicati oggetto di segnalazione sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che le predette iniziative di informazione e comunicazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato in quanto la pubblicazione dei comunicati in questione sul sito istituzionale e sulle pagine dei *social network Facebook e Twitter* del Comune di Correggio è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dall'amministrazione comunale di Correggio attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e sulle pagine *Facebook e Twitter* dell'ente delle informazioni e delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

notizie oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Inoltre la pubblicazione di dichiarazioni direttamente riferibili al Sindaco Ilenia Malavasi, unitamente all'utilizzo del logo dell'ente, rende il materiale informativo diffuso privo del requisito di impersonalità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000 della pubblicazione sul sito istituzionale e sulle pagine *Facebook* e *Twitter* dell'ente delle notizie relative alle iniziative oggetto di segnalazione;

PRESO ATTO dell'intervenuta rimozione dal sito istituzionale dell'ente "*della notizia relativa alla rimodulazione delle rette degli asili nido [...]*" e dai profili *Facebook* e *Twitter* dei video con cui il Sindaco "*invitava i cittadini a partecipare alle serate programmate [...]*", accertata dal competente Comitato in data 23 febbraio 2018;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna in ordine al mancato "*completo adeguamento spontaneo agli obblighi di legge*" in quanto non risulta rimosso dal profilo *Twitter* del Comune di Correggio il comunicato, pubblicato in data 1 febbraio 2018, recante l'invito "*Insieme a Correggio. Il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini sul Bilancio 2018*", accessibile anche dalla *home page* del sito istituzionale dell'ente;

RITENUTA, pertanto, l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Correggio di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di un giorno, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione sul profilo *Twitter* del Comune di Correggio, accessibile anche dalla *home page* del sito istituzionale dell'ente, del comunicato recante l'invito "*Insieme a Correggio. Il Sindaco*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e la Giunta incontrano i cittadini sul Bilancio 2018". In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Correggio e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi